2.01 Stato al 1° gennaio 2013

Contributi paritetici all'AVS, all'AI e alle IPG

Obbligo contributivo

1 Sono tenute a pagare i contributi sul proprio salario all'AVS, all'AI e alle IPG le persone che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e, a certe condizioni, anche le persone che lavorano all'estero per conto di datori di lavoro con sede in Svizzera.

Inizio dell'obbligo contributivo

2 Tutte le persone che esercitano un'attività lucrativa devono pagare contributi dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni. Una persona esercitante un'attività lucrativa che compie 17 anni il 15 agosto 2013, è tenuta a versare contributi a partire dal 1° gennaio 2014.

Anno di nascita	Anno civile			
	2013	2014	2015	2016
1995	assoggettato	assoggettato	assoggettato	assoggettato
1996	esente	assoggettato	assoggettato	assoggettato
1997	esente	esente	assoggettato	assoggettato
1998	esente	esente	esente	assoggettato

Chi lavora nell'azienda familiare, fino al 31 dicembre dell'anno civile successivo a quello in cui compie 20 anni versa contributi solo sul salario in contanti. Da quella data in poi paga contributi anche sul salario in natura (p.es. vitto e alloggio).
I membri della famiglia che continuano a lavorare oltre l'età ordinaria di pensionamento AVS (64 anni per le donne e 65 per gli uomini) pagano ancora i contributi solo sul salario in contanti, fatta deduzione dell'importo della franchigia (v. N. 14 segg.).
Gli apprendisti devono pagare contributi sia sul salario in contanti che su quello in natura dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello in cui compiono 17 anni.

3 Fine dell'obbligo contributivo

L'obbligo contributivo termina quando si raggiunge l'età ordinaria di pensionamento e si smette di esercitare un'attività lucrativa. L'età ordinaria di pensionamento degli uomini è di 65 anni, quella delle donne di 64.

4 Ammontare dei contributi

I tassi contributivi sono i seguenti:

AVS	8,4 %
AI	1,4 %
IPG	0,5 %
Totale	10,3 %

I datori di lavoro deducono la metà del contributo (5,15 %) dalla paga dei salariati e la versano alla cassa di compensazione unitamente alla propria quota (anch'essa del 5,15 %). A questo 10,3 % va aggiunto il contributo all'assicurazione contro la disoccupazione (v. *promemoria 2.08 Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione*).
Le casse di compensazione riscuotono inoltre un contributo per le spese di amministrazione che va a carico dei datori di lavoro.
I salariati i cui datori di lavoro non sono soggetti all'obbligo contributivo (per es. ambasciate) di regola pagano i loro contributi da soli in base al tasso usuale per i datori di lavoro e i salariati.

5 Riscossione dei contributi nella procedura ordinaria

Le casse di compensazione fissano i contributi d'acconto: questi ultimi sono dei contributi provvisori basati sulla somma stimata dei salari.
È importante che i datori di lavoro trasmettano alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla determinazione dei contributi d'acconto. La cassa di compensazione deve essere informata di qualsiasi variazione rilevante dei salari.
I contributi definitivi sono fissati in seguito sulla base del conteggio del datore di lavoro. Questo conteggio deve pervenire alla cassa di compensazione al più tardi entro il 30 gennaio seguente la fine del periodo contributivo annuale. Chi non rispetta questo termine, dovrà pagare interessi di mora sulla differenza. Molte casse di compensazione possono anche ricevere il conteggio con la via elettronica (procedura unitaria per la notifica dei salari PUNS, www.swissdec.ch).
La cassa di compensazione calcola la differenza tra i contributi d'acconto pagati e i contributi definitivi.

- Se gli acconti versati sono superiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione rimborsa la differenza.
- Se gli acconti versati sono inferiori ai contributi definitivi, la cassa di compensazione fattura la differenza.

La cassa di compensazione può, a certe condizioni, autorizzare sin dall'inizio i datori di lavoro a pagare i contributi effettivamente dovuti e non quelli provvisori. Questo è possibile unicamente quando il pagamento puntuale dei contributi è garantito.

6 Pagamento dei contributi

I contributi devono essere pagati trimestralmente quando la somma annuale dei salari non supera i 200 000 franchi, e mensilmente quando è superiore a questo importo. L'ultimo termine di pagamento è il 10° giorno seguente la fine del trimestre, rispettivamente la fine del mese. Ciò significa per esempio che i contributi del 1° trimestre 2013 devono essere pagati al più tardi entro il 10 aprile 2013.

Se i contributi d'acconto pagati sono inferiori ai contributi definitivi, i datori di lavoro riceveranno una fattura pagabile entro 30 giorni. Il termine non corrisponde ad un mese, bensì a 30 giorni e non può essere prolungato, a meno che l'ultimo giorno non sia un sabato, una domenica o un giorno festivo. In questo caso è prolungato fino al seguente giorno lavorativo. Il termine di 30 giorni non decorre dalla data di ricezione, ma dalla data di emissione della fattura. La cassa di compensazione indicherà la data entro la quale l'importo dovrà essere accreditato sul suo conto.
Una fattura non è considerata pagata quando è stato impartito l'ordine di pagamento, bensì quando l'importo è accreditato sul conto della cassa di compensazione.
Sui contributi che non sono stati versati entro il termine prescritto viene calcolato un interesse di mora del 5 % che va a carico dei datori di lavoro.

6a Riscossione dei contributi nella procedura semplificata

Questa procedura è destinata ai piccoli datori di lavoro, in particolare per le attività di breve durata o di poca importanza (salario per dipendente inferiore a 21 060 franchi l'anno e massa salariale dell'azienda inferiore a 56 160 franchi; la procedura semplificata deve essere applicata a tutti i salari dell'azienda). La richiesta è presentata alla cassa di compensazione per tutte le assicurazioni interessate (AVS/AI/IPG/AD/AINF/assegni familiari/imposta alla fonte). Il datore di lavoro ha pertanto un unico interlocutore. Il conteggio e la riscossione dei contributi sociali e dell'imposta alla fonte sono effettuati solo una volta all'anno (v. *promemoria 2.07 Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro*).
Link www.admin.ch

7 Interessi di mora

La riscossione di un interesse di mora è indipendente dal fatto che si tratti di una colpa o di un'intimazione. Interessi di mora in caso di conteggio o pagamento tardivo dei contributi:

Concerne	Conteggio o pagamento non pervenuto entro il	Gli interessi decorrono dal
Contributi d'acconto o contributi effettivi	30° giorno dopo la fine del mese risp. del trimestre	1° giorno seguente la fine del mese risp. del trimestre
Conteggio	30 gennaio seguente la fine dell'anno contributivo	1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo
Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi	30° giorno dopo la fatturazione	1° giorno dopo la fatturazione
Contributi arretrati degli anni precedenti		1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo in questione

8 Interessi compensativi

Generalmente gli interessi compensativi sono versati unicamente per contributi pagati ma non dovuti che devono essere rimborsati o compensati dalla cassa di compensazione. Gli interessi decorrono dal 1° gennaio seguente la fine dell'anno contributivo sino alla data del rimborso completo.
La cassa di compensazione competente versa interessi compensativi se i contributi d'acconto pagati sono superiori ai contributi definitivi e la differenza non è stata rimborsata entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del conteggio. Gli interessi decorrono dal momento in cui il conteggio completo è pervenuto alla cassa.

9 Calcolo degli interessi

Gli interessi sono calcolati per giorno (un mese corrisponde a 30 giorni, un anno a 360 giorni). Il tasso unico d'interesse è del 5 %.

Esempio: il conteggio per l'anno 2012 è pervenuto alla cassa di compensazione entro il termine stabilito, vale a dire entro il 30 gennaio 2013, mentre la differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi è stata accreditata sul conto della cassa di compensazione il 31 marzo anziché il 30 marzo.

- Contributi d'acconto pagati: 40 000 franchi
- Contributi definitivi: 100 000 franchi
- Differenza tra i contributi d'acconto e i contributi definitivi: 60 000 franchi
- Data di fatturazione da parte della cassa di compensazione: 28 febbraio 2013
- Data di ricezione da parte del datore di lavoro: 2 marzo 2013
- Data di ricezione del pagamento alla cassa di compensazione: 31 marzo 2013
- Periodo di calcolo degli interessi di mora dal 1° al 31 marzo (un mese): 60 000 franchi × (30 giorni / 360 giorni) ×5 % = 250 franchi

10 Salario determinante

Il salario sul quale devono essere versati contributi è chiamato salario determinante e comprende tutte le retribuzioni, versate in Svizzera o all'estero, che un salariato riceve per il lavoro svolto, in modo particolare:

a i salari orari, giornalieri, settimanali, mensili ecc. come pure i salari a fattura (a cottimo) e a premi, compresi i premi e le indennità per le ore di lavoro supplementari, per il lavoro notturno e per le supplenze;

b le indennità di residenza e di rincaro;

c le gratifiche, i regali per anzianità di servizio, i premi di fedeltà e di produzione, i premi per proposte di razionalizzazione e le indennità analoghe concesse dal datore di lavoro;

d i vantaggi valutabili in denaro derivanti dalle partecipazioni di collaboratore; per la determinazione del momento della riscossione dei contributi e per la valutazione si applicano le disposizioni sull'imposta federale diretta;

e i benefici, fino a un importo corrispondente al massimo a un salario usuale del ramo, dei dipendenti contemporaneamente titolari di diritti di partecipazione che, per il lavoro svolto, non percepiscono alcun salario o ne percepiscono uno sproporzionatamente basso e che, nel contempo, ricevono un dividendo manifestamente eccessivo;
f i redditi di accomandanti derivanti da un rapporto di lavoro con la società in accomandita;
g le mance e le tasse di servizio qualora costituiscano un elemento importante del salario;
h le prestazioni in natura regolari come vitto e alloggio (v. N. 12), l'utilizzazione a fini privati di veicoli e alloggi di servizio ecc.;
i le provvigioni e le commissioni;
j le percentuali (tantièmes), le indennità fisse ed i gettoni di presenza assegnati a membri dell'amministrazione e agli organi dirigenti;
k il reddito dei membri delle autorità federali, cantonali e comunali;
l le sportule e le indennità fisse ricevute da assicurati la cui attività è disciplinata dal diritto pubblico;
m gli onorari di liberi docenti e di altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
n la copertura salariale in caso di infortunio o malattia (ad eccezione delle prestazioni assicurative);
o la copertura salariale e le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità;
p i contributi dovuti dal salariato all'AVS, AI, IPG o AD pagati dai datori di lavoro come pure le imposte pagate dai datori di lavoro; è eccettuata l'assunzione dei contributi dovuti dal salariato su prestazioni in natura e salari globali;
q le indennità di vacanza o per i giorni festivi;
r le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro a condizione che non vengano escluse dal salario determinante (v. *promemoria 2.05 Retribuzioni versate al termine del rapporto di lavoro*);
s le indennità giornaliere dell'AD e le indennità per insolvenza;
t la perdita di salario durante il lavoro ridotto o la sospensione del lavoro a causa di intemperie ai sensi dell'AD (v. *promemoria 2.11 Obbligo contributivo sulle indennità per lavoro ridotto o per intemperie*);

u le indennità giornaliere dell'AI;
v le indennità giornaliere dell'assicurazione militare;
w le indennità del datore di lavoro per il normale viaggio del salariato dal luogo di domicilio al posto di lavoro e le spese usuali per i pasti dei salariati.

11 Non fanno parte del salario determinante:

a il soldo militare, le indennità di funzione nella protezione civile e le indennità analoghe al soldo nei corpi pubblici dei vigili del fuoco fino a un massimo di 5 000 franchi e le indennità per i corsi per monitori di giovani tiratori;
b le prestazioni assicurative in caso d'infortunio, malattia o invalidità;
c le prestazioni di enti assistenziali;
d le prestazioni regolamentari di istituti indipendenti di previdenza professionale se il beneficiario al momento del caso previdenziale o dello scioglimento dell'istituto di previdenza può richiedere personalmente le prestazioni;
e gli assegni familiari (assegni per figli, formazione professionale, economia domestica, matrimonio e nascita) conformi all'uso locale o professionale;
f i contributi regolamentari del datore di lavoro a istituti di previdenza esenti da tasse;
g i contributi versati direttamente dal datore di lavoro all'assicurazione malattie e infortuni per i suoi salariati, purché versi i premi direttamente all'assicurazione e tutti i salariarti siano trattati alla stessa maniera;
h i contributi del datore di lavoro alle casse per assegni familiari;
i lo stanziamento di aiuti in caso di decesso di parenti del salariato o ai suoi superstiti;
j le indennità di trasloco in caso di cambiamento di domicilio per motivi professionali;
k i regali di fidanzamento e di nozze;
l i premi di riconoscimento per il superamento di esami professionali, fino un massimo di 500 franchi;
m i regali del datore di lavoro in occasione di giubilei aziendali, al più presto 25 anni dopo la fondazione e in seguito ad intervalli di almeno 25 anni;

n le prestazioni del datore di lavoro alle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere o di cura, purché queste spese non siano già coperte dall'assicurazione malattie obbligatoria e tutti i salariati siano trattati in modo uguale;

o i doni in natura il cui valore non eccede 500 franchi all'anno;

p le prestazioni per la formazione e il perfezionamento. Se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da un'attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario.

12 Reddito in natura

Il reddito in natura è parte integrante dello stipendio, ma non è versato in denaro. Il reddito in natura delle persone occupate in un'azienda (compresi i membri della famiglia che collaborano con il titolare dell'azienda) o in un'economia domestica, è valutato come segue:

	Franchi al giorno	Franchi al mese
Colazione	3.50	105.–
Pranzo	10.–	300.–
Cena	8.–	240.–
Alloggio	11.50	345.–
Vitto e alloggio	33.–	990.–

Se vitto e alloggio gratuiti sono concessi non solo al salariato, ma anche ai suoi familiari, si prendono in considerazione i seguenti supplementi:

- per ogni familiare adulto lo stesso importo del salariato,
- per ogni familiare minorenne la metà dell'importo del salariato.

Il reddito in natura di altra specie è valutato dalla cassa di compensazione di caso in caso.

Contributi dei membri della famiglia che collaborano con il titolare dell'azienda nell'agricoltura

13 Per i membri della famiglia del titolare dell'azienda agricola che collaborano con lui vengono applicate le seguenti retribuzioni globali mensili (in denaro o in natura):

- 2 070 franchi per i familiari non coniugati,
- 3 060 franchi per i familiari coniugati (se entrambi i coniugi lavorano a tempo pieno in azienda, si applica l'importo di 2 070 franchi per ognuno di essi).

Per l'alloggio dei figli minorenni del familiare che collabora nell'azienda si calcola un supplemento sul salario globale di 690 franchi al mese per ogni figlio (1/3 del salario globale per persone sole). I contributi delle persone che lavorano nell'azienda del coniuge senza ricevere una retribuzione in contanti sono considerati pagati se il titolare dell'azienda ha versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo (960 franchi).

Obbligo contributivo dei beneficiari di rendite AVS

14 Le persone che pur avendo raggiunto l'età ordinaria di pensionamento esercitano ancora un'attività lucrativa continuano a versare i contributi all'AVS/AI/IPG, ma non all'assicurazione contro la disoccupazione (AD).

15 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che esercitano un'attività lucrativa viene applicata una franchigia di 1 400 franchi al mese o 16 800 franchi all'anno sulla quale non devono versare contributi. Questi ultimi vengono percepiti sulla quota del reddito che eccede 1 400 franchi al mese o 16 800 franchi all'anno.
Se il beneficiario di una rendita di vecchiaia lavora contemporaneamente presso diversi datori di lavoro, la franchigia è calcolata sul salario versato per ogni singolo rapporto di lavoro.

Se ad esempio una persona lavora per le ditte A e B, si applica il seguente conteggio:

	Ditta A	Ditta B
Salario mensile	fr. 1 600.–	fr. 1 500.–
Franchigia	– fr. 1 400.–	– fr. 1 400.–
Salario soggetto all'obbligo contributivo	fr. 200.–	fr. 100.–

Se il beneficiario della rendita di vecchiaia esercita svariate funzioni distinte, retribuite da diversi reparti dello stesso datore di lavoro e conteggiate separatamente con la cassa di compensazione, la franchigia viene applicata a ogni retribuzione. Se ad esempio un operaio è retribuito dal reparto produzione della sede centrale di un'azienda e contemporaneamente da una succursale della stessa azienda in qualità di custode, si applica la franchigia per entrambe le retribuzioni.
A scelta del datore di lavoro può essere applicata la franchigia mensile o quella annuale.

16 Franchigia mensile

Optando per la franchigia mensile, il datore di lavoro deduce dal salario mensile l'importo di 1 400 franchi. Se ad esempio il salario mensile di un dipendente che ha raggiunto l'età della rendita è di 5 500 franchi, sono soggetti all'obbligo contributivo soltanto 4 100 franchi. Se il rapporto di lavoro inizia o termina durante un mese civile, la franchigia non è frazionata. Se ad esempio un dipendente lascia la ditta C il 6 aprile ed entra nella D il 23 aprile, si applica il seguente conteggio:

	Ditta C del 1° al 6 aprile	Ditta D del 23 al 30 aprile
Salario mensile	fr. 1 600.–	fr. 2 100.–
Franchigia	– fr. 1 400.–	– fr. 1 400.–
Salario soggetto all'obbligo contributivo	fr. 200.–	Fr. 700.–

Se il salario è versato settimanalmente, ogni 15 giorni, ogni quattro settimane o secondo altre frazioni di mese, la franchigia può essere dedotta soltanto una volta al mese. Ad esempio, per la beneficiaria di una rendita di vecchiaia AVS che esercita un'attività lucrativa con retribuzione quindicinale, si applica il seguente conteggio:

venderdì 2 agosto	fr. 700.–
venderdì 16 agosto	fr. 700.–
venderdì 30 agosto	fr. 700.–
	fr. 2 100.–
Franchigia	– fr. 1 400.–
Salario soggetto all'obbligo contributivo	fr. 700.–

Franchigia annua

17 Optando per la franchigia annua, il datore di lavoro deduce dal salario annuo l'importo di 16 800 franchi. Qualora la retribuzione non si riferisca o l'attività lucrativa non si estenda all'anno intero, ma superi un mese, la franchigia viene calcolata proporzionalmente alla frazione annua corrispondente, ossia 1 400 franchi per ogni mese civile intero o iniziato. Se ad esempio il beneficiario di una rendita lavora dal 30 marzo al 6 giugno, si calcolano 4 mesi, poiché marzo e giugno valgono come mesi interi.
La franchigia è dunque di 4 × 1 400 franchi, ossia 5 600 franchi.

18 Il beneficiario di una rendita di vecchiaia che esercita contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una salariata, ha diritto alla franchigia per ciascuna di queste attività. Ad esempio, per un indipendente che raggiunge i 65 anni e continua a gestire la propria azienda – oltre ad essere membro del consiglio d'amministrazione di una società anonima – si applica il seguente conteggio:

Utile netto annuo dell'azienda	fr. 30 500.–	
Reddito come membro del consiglio di amministrazione		fr. 18 000.–
Franchigia	– fr. 16 800.–	– fr. 16 800.–
Salario soggetto all'obbligo contributivo	fr. 13 700.–	fr. 1 200.–

Contributi sul salario di poco conto

19 Se il salario determinante non supera i 2 300 franchi per anno civile e per datore di lavoro, i contributi sono percepiti soltanto a richiesta dell'assicurato.
Per le persone occupate nelle economie domestiche private i contributi vanno percepiti in ogni caso (v. *promemoria 2.06 Lavoro domestico*). Ciò vale anche per le persone remunerate da produttori di danza e di teatro, dalle orchestre, da produttori nell'ambito fonografico e audiovisivo, dalle radio, dalle televisioni e dalle scuole del settore artistico.

Contributi su pagamenti posticipati

20 Per il pagamento posticipato di un salario si intende il versamento effettuato non immediatamente dopo un determinato periodo di paga. Ciò avviene ad esempio nel caso di quote di utile, provvigioni, gratifiche, retribuzioni di consigli d'amministrazione e tantième.

21 Per accertare l'obbligo di contribuzione sui pagamenti posticipati è determinante il momento in cui è stato prestato il lavoro, non quello in cui viene versato il salario. Ciò significa che i contributi sono dovuti sui pagamenti posticipati se il salariato, nel momento in cui ha prestato il lavoro, era assicurato e assoggettato all'obbligo di contribuzione. Ad esempio, un giovane inizia un apprendistato il 1° aprile 2012 e compie 17 anni il 1° ottobre 2012. Dal 1° gennaio 2013 è quindi soggetto all'obbligo di contribuzione AVS. Nel mese di aprile 2013 riceve una gratifica per il primo anno d'apprendistato. Soltanto i 3/12 della gratifica (mesi da gennaio a marzo 2013) sono soggetti all'obbligo di contribuzione.

22 Per calcolare i contributi sui pagamenti posticipati è determinante il momento in cui viene versato il salario, non quello in cui è stato prestato il lavoro. Ciò significa che il calcolo del contributo viene effettuato secondo i tassi, le franchigie e i limiti massimi vigenti al momento del versamento del salario.

23 Il datore di lavoro deve indicare separatamente nell'attestazione salariale i pagamenti posticipati se:

- il pagamento è stato effettuato a favore di una persona assicurata che nell'anno del versamento non si trova più alle sue dipendenze,
- le disposizioni sull'obbligo contributivo sono state modificate tra il momento in cui è stato prestato il lavoro e quello in cui viene versato il salario.

In tutti questi casi il datore di lavoro deve indicare con esattezza, nella colonna «durata di contribuzione», a quali mesi il pagamento posticipato si riferisce, distinguendo gli anni civili. Solo così la cassa di compensazione è in grado di registrare correttamente il reddito della persona assicurata nel suo Conto Individuale, evitando in tal modo qualsiasi pregiudizio nel calcolo della rendita.
Il datore di lavoro non deve indicare separatamente nel certificato di salario i pagamenti posticipati non menzionati in questo numero, ma può indicarli insieme ai salari versati per l'anno civile in corso.
Su richiesta scritta del salariato, la cassa di compensazione può trasferire la registrazione di un reddito da attività lucrativa dall'anno in cui esso è stato realizzato all'anno in cui è stata esercitata la relativa attività lucrativa. Affinché la registrazione venga modificata, il richiedente deve dimostrare che il reddito soggetto all'obbligo contributivo proviene da un'attività lucrativa esercitata in un anno anteriore, per il quale i contributi versati non hanno raggiunto l'importo minimo. La richiesta può essere presentata fino all'insorgenza dell'evento assicurato.

Contributi sulle indennità di perdita di guadagno (IPG), le indennità giornaliere AI, AD e le indennità dell'assicurazione militare

24 Le indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità, le indennità giornaliere AI, AD e le indennità dell'assicurazione militare sono parte integrante del salario determinante e dunque soggette all'obbligo di contribuzione.
Il datore di lavoro può, in accordo con la sua cassa di compensazione, dedurre dal conteggio le indennità IPG e le indennità giornaliere AI. La parte del datore di lavoro dei contributi su queste indennità viene rimborsata dalla cassa di compensazione.
Per l'assicurazione militare, il conteggio viene effettuato secondo le direttive di questa assicurazione.
Nel caso di lavoratori agricoli che prestano servizio militare, la cassa di compensazione rimborsa anche il contributo che il datore di lavoro versa sul loro stipendio secondo la legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF, v. *promemoria 6.09 Assegni familiari nell'agricoltura*).

25 Versamenti diretti di indennità a un salariato da parte della cassa di compensazione sono possibili solo in via eccezionale. Di norma occorre il consenso del datore di lavoro. Anche i versamenti diretti sono soggetti all'obbligo di contribuzione.

Legge sull'unione domestica registrata

26 In questo promemoria, i termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- vedovo/a: partner registrato superstite.

Chiarimenti e altre informazioni

27 Per ulteriori informazioni le casse di compensazione e le loro agenzie sono a disposizione del pubblico. La lista delle casse di compensazione è pubblicata sulle ultime pagine di tutti gli elenchi telefonici e all'indirizzo Internet www.avs-ai.info.

28 Questo promemoria è da intendersi come semplice sintesi. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le vigenti disposizioni di legge.

65 anni
L'AVS.
Da parte di tutti. Per tutti.
Dal 1948.

AVS AHV + AI IV

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2012. Riproduzione parziale autorizzata a condizione di citarne la fonte.

Questo promemoria può essere richiesto alle casse di compensazione AVS, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.01/i.

È disponibile anche su www.avs-ai.info.

2.01-13/01-I